CAMERA DEI DEPUTATI N. 889

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FELICI

Presentata il 6 ottobre 1972

Provvedimenti a favore del personale dello Stato in quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'avanzare del progresso sociale si formano delle zone oscure che si traducono in vere e proprie offese ai princìpi costituzionali dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

È vero che la spinta a progredire delle conquiste sociali è data dalla forza delle categorie interessate, tuttavia avviene che alcune categorie non riescono a trovare in se stesse la forza contrattuale per pretendere e soprattutto per ottenere un giusto riparatore riconoscimento di situazioni addirittura al di fuori dei tempi e siano costrette ad attendere che nevenga investito il Parlamento.

Questo è il caso del personale dello Stato di quiescenza che subisce da anni ingiustificate menomazioni nei confronti del trattamento economico concesso al personale in servizio attivo.

La prima menomazione di diritto è notissima e si trascina da molti anni; è quella della indennità integrativa (pari all'indennità di contingenza dei lavoratori dell'industria) che, sotto la denominazione di « indennità integrativa » è limitata, e solo per il personale dello Stato in servizio, ad una fascia di lire 40.000 dello stipendio; diverso ed ingiustificato è il disposto che riduce questa fascia a lire 32 000 per il personale in quiescenza.

A prima vista sembra che ciò possa derivare dalla riduzione all'80 per cento del trattamento di quiescenza nei confronti dello stipendio spettante in attività di servizio.

In realtà l'80 per cento è corrispondente al massimo dei 40 anni di servizio, mentre in effetti detta percentuale è in scala decrescente fino al 44 per cento del minimo di 20 anni per la pensione. Pertanto non esiste una giustificazione né tecnica né proporzionale per la riduzione della suddetta fascia da lire 40.000 a lire 32.000 per un diverso calcolo dell'indennità integrativa per il personale in quiescenza.

A parte la denominazione diversa da « integrativa » a « contingenza » pur sempre si tratta di caro-vita e non si può sostenere che la famiglia del personale in quiescenza subisca un rincaro della vita in misura inferiore a quello subito dal personale in servizio.

La seconda menomazione di diritto è quella dell'aggiunta di famiglia, la cui misura per il personale in servizio è tuttora legata al numero degli abitanti del capoluogo di residenza, mentre la corrispettiva differenziazione di paga vigente una volta per i lavoratori della industria (corrispettiva dell'aggiunta di famiglia per gli statali) sono anch'essi stabiliti in misura uguale per tutto il territorio nazionale, ma la legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla

« Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » con l'articolo 46 stabilisce, per i pensionati INPS, che gli assegni familiari debbono essere corrisposti nella stessa misura stabilita per i lavoratori dell'industria. Ne consegue che tale concetto sociale deve essere legittimamente esteso al personale dello Stato di quiescenza i cui assegni familiari sono ridotti perfino nei confronti del personale in servizio.

Né è possibile mantenere i suddetti concetti discriminatori basati sulla consistenza degli abitanti del capoluogo nell'imminente trasferimento del personale dello Stato in servizio dal centro alle regioni. Tuttavia l'oggetto della presente è limitato all'abolizione dell'assegnazione in misura ridotta dell'aggiunta di famiglia per il personale in quiescenza nei confronti del personale tutt'ora in servizio. È anche da notare che il personale che ha raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, solo in casi sporadici può avere ancora figli minorenni a carico, quindi al massimo l'indennità di famiglia è limitata alla moglie.

Nel provvedere ad eliminare anche questa ingiustificata sperequazione non sembra eccessivo sottolineare quanto sia insostenibile in linea di principio che la famiglia del personale in quiescenza possa o debba avere minori necessità di vita dopo che il capo famiglia ha già subito una notevole falcidia dello stipendio al momento della trasformazione di questa in « trattamento di quiescenza ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge l'indennità integrativa e l'aggiunta di famiglia di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche, verranno corrisposte al personale dello Stato in quiescenza nelle stesse misure di quella stabilite per il personale in attività di servizio.